

N.10/D.C.C. DEL 17.04.2008

**Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

Il SINDACO, prima di iniziare la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, ricorda l'incidente sul lavoro avvenuto ieri, che ha causato la morte di due persone, una delle quali è un immigrato magrebino, residente in Italia con la sua famiglia, evidenziando come si tratti di una situazione dura e drammatica, che ci fa comprendere come la vita abbia un grandissimo valore, senza alcun tipo di distinzione.

IL CONSIGLIERE MARCO PEDUSSIA, dichiara come il suo gruppo si associ a quanto esposto dal Sindaco, sottolineando come "Purtroppo i giornali evidenzino soltanto i decessi dei lavoratori dipendenti. A volte muoiono anche lavoratori autonomi (contadini, rappresentanti ecc.). Il dolore per la vita persa e per le loro famiglie è lo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni".

Richiamati:

-l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

-l'articolo 59, del D.Lgs. n.446/1997, il quale disciplina, nello specifico, la potestà regolamentare comunale in materia di imposta comunale sugli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con il quale si è inteso:

- a) fornire una raccolta organica e sistematica delle disposizioni comunali in materia di I.C.I.;
- b) conseguire un maggiore livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile;
- c) migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente, anche attraverso la semplificazione del procedimento di accertamento e degli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi.

Preso atto che i recenti interventi legislativi contenuti nel decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 e nella legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali e, in particolare, dell'imposta comunale sugli immobili, volte, da un lato, a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti e, dall'altro, a rendere più efficace ed incisiva l'azione di contrasto all'evasione;

Richiamati in particolare gli articoli 37 e 39 del decreto legge n.223/2006 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", con i quali:

-è stato anticipato al 16 giugno e al 16 dicembre il termine per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta (art.37, comma13);

-è stata prevista la possibilità, per i contribuenti, di liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di versarla mediante modello F24 (art.37, comma 55);

- è stata modificata la disciplina delle esenzioni I.C.I. per gli enti non commerciali (art.39).

Richiamato inoltre l'articolo unico della legge n.296/200:

-commi 103 – 105, i quali introducono l'obbligo, a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2007, di indicare l'imposta dovuta a titolo di I.C.I., in base al quale l'Agenzia delle Entrate effettuerà i riscontri con i versamenti e comunicherà ai comuni l'esito dei controlli;

-comma 175, che abolisce alcuni poteri regolamentari in materia di imposta comunale sugli immobili previsti dall'art.59, comma1, lettere l) e n) e commi 2 e 3, del D.Lgs. n.446/1997.

Rilevato che il comma 5 dell'art.1 della L.24 dicembre 2007 n.244 (Finanziaria 2008) ha previsto particolari agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in particolare i possessori della "prima casa" usufruiranno di un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille del valore, ai fini I.C.I., del fabbricato adibito ad abitazione principale (con esclusione dei fabbricati A1, A8 e A9 –abitazioni di lusso, ville e castelli).L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Lo Stato rimborserà poi ai Comuni la minore imposta derivante da tale ulteriore detrazione.

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili alle modifiche apportate alla disciplina I.C.I.

Visto l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Tenuto conto che con l'approvazione del nuovo regolamento si conferma, tra gli altri:

- l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché alla aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- un'agevolazione sotto forma di riduzione ovvero di ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, di cui possono usufruire i seguenti soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale:
 - nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap ovvero una persona con riconosciuto grado di invalidità al 100%.
 - soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, versando l'imposta dovuta calcolata con l'aliquota ridotta prevista dal Comune e le detrazioni di cui all'art.8 commi 2 e 2 bis, in proporzione alla quota di possesso;
- il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;
- la possibilità di adottare valori medi delle aree fabbricabili (come risulta da tabella – ALLEGATO "A"- al Regolamento), al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso;
- che sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.03.2008 con cui il termine di approvazione del bilancio 2008 è stato differito al 31.05.2008;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ASCOLTATA LA RELAZIONE DEL SINDACO, il quale si sofferma in particolare sulla tabella delle aree e sui valori attribuiti, che sostanzialmente rimangono inalterati;

INTERVENUTO IL CONSIGLIERE MARCO PEDUSSIA, il quale pone in evidenza il fatto che, sull'avviso di convocazione di questo Consiglio comunale, mancano i punti n.6 e n.7 , sostituiti erroneamente dai punti 8 e 9. A questo proposito dichiara:" Oltre tutto l'avviso non è stato affisso all'albo pretorio, forse per nascondere l'errore".

DATO ATTO che segue una prolungata e alquanto concitata discussione, cui partecipano i Consiglieri MARCO PEDUSSIA, DOGLIANI, DEMARIA nonché il SINDACO, che verte su valutazioni di tipo eminentemente politico connesse alla collocazione politica del Sindaco in relazione ai vari gruppi presenti in Consiglio;

ASCOLTATO L'INTERVENTO DEL SINDACO, il quale, passando alle problematiche relative all'I.C.I., spiega come le aree debbano pagare come edificabili dopo l'approvazione del preliminare del PRGC, a mente di una puntuale sentenza in tal senso.

Con voti favorevoli n.9 e n. 5 contrari (Consiglieri di minoranza sigg. Giordanengo, Pedussia, Demichelis, Dogliani, Bogetti) espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti sui 17 assegnati al Comune,

DELIBERA

1)di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", adottato ai sensi degli artt. 52 e 59, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, composto di n.23 articoli e n.1 allegato -TABELLA "A"- (valutazione dei valori minimi ai fini I.C.I. da attribuire alle aree edificabili), che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2)di dare atto che il regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2008**, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n.388/2000;

3)di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma2, secondo periodo, del D.Lgs. n.446/1997;

4)di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente regolamento:

- mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.446/1997;
- sul sito internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5)di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.